



COMUNE DI MATTINATA

PROVINCIA DI FOGGIA

ORDINANZA DEL SINDACO

N. 3 del 23-10-2020

Oggetto: EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID 19 SULL'INTERO TERRITORIO NAZIONALE - MISURE DI PREVENZIONE E CONTENIMENTO DEL CONTAGIO. ORGANIZZAZIONE UFFICI COMUNALI E DISPOSIZIONI SUI SERVIZI ESSENZIALI E LE ATTIVITÀ INDIFFERIBILI.

L'anno duemilaventi addì ventitre del mese di ottobre, il Sindaco

Richiamato l'art. 1, comma 14 del D.L 33/2020 - convertito con modificazioni dalla L. 14 luglio 2020, n. 74 (in G.U. 15/07/2020, n. 177) – relativo alle misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19;

Dato atto che in data 24/07/2020 è stato sottoscritto – tra il Ministro per la Pubblica Amministrazione e le Organizzazioni Sindacali - il Protocollo quadro per la prevenzione e la sicurezza dei dipendenti pubblici sui luoghi di lavoro in ordine all'emergenza sanitaria da "Covid-19";

Preso atto che lo stesso prevede le seguenti indicazioni:

- che in relazione ai dispositivi di protezione individuale, fatte salve specifiche esigenze da individuarsi correttamente in sede di integrazione del documento di valutazione dei rischi, le pubbliche amministrazioni si impegnino a garantire, come condizione per l'espletamento delle prestazioni lavorative e qualora per complessità dell'attività e/o difficoltà oggettive non sia possibile garantire continuativamente il previsto distanziamento interpersonale, la dotazione di appropriati dispositivi di protezione individuale quali quelli previsti dall'articolo 34 del decreto legge 2 marzo 2020, n. 9 in combinato con la disposizione di cui all'articolo 16, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, e successive leggi di conversione, per i lavoratori che svolgono attività in presenza o che lavorino in maniera ordinaria in postazioni di lavoro in spazi condivisi. Inoltre, la protezione dei lavoratori dovrà essere garantita, ove possibile, anche attraverso l'utilizzo di barriere separatorie. Per i lavoratori che svolgono attività a contatto con il pubblico e/o che prestano servizi esterni, in aggiunta ai dispositivi di protezione individuale per le vie respiratorie potrà essere previsto l'impiego di visiere, garantendo adeguata formazione al loro utilizzo. Ove presenti, sono fatte salve le misure di prevenzione di livello superiore rese necessarie in relazione alla specificità dell'attività o del lavoro svolto nei diversi enti ed amministrazioni ed individuate negli accordi e protocolli già sottoscritti o sottoscritti in data successiva al presente protocollo negli enti e nelle amministrazioni medesime;

- che all'ingresso dei luoghi di lavoro sia rilevata la temperatura corporea del personale interno e dell'utenza esterna tramite idonea strumentazione che garantisca l'adeguato distanziamento interpersonale;
- che nel caso in cui la temperatura sia superiore ai 37.5° C non sarà consentito l'accesso del lavoratore o dell'utente e che, in ogni caso, il lavoratore si impegni ad avvisare tempestivamente il datore di lavoro;
- che l'orario dei servizi erogati al pubblico e quello di lavoro siano organizzati in maniera più flessibile, in particolare, per le fasce di entrata e uscita, anche con riferimento ai rispettivi CCNL, in quanto ciò costituisce una misura rilevante per prevenire aggregazioni e per facilitare il distanziamento interpersonale nei luoghi di lavoro, oltre a contribuire alla riduzione del rischio di affollamenti nei mezzi pubblici nel tragitto casa lavoro dei lavoratori;
- che sia garantita quotidianamente la pulizia e l'igiene accurata degli ambienti lavorativi, delle postazioni individuali di lavoro, dei servizi igienici e degli spazi comuni e degli impianti prevedendo frequenti interventi sia sugli spazi di fruizione condivisa che sulle dotazioni strumentali, (a mero titolo esemplificativo: la sanificazione periodica di tastiere, schermi touch, mouse);
- che, nel caso di presenza di una persona affetta da Covid-19 all'interno dei locali dell'amministrazione, si procede alla pulizia e sanificazione dei suddetti secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della salute, nonché alla loro ventilazione;
- che siano effettuate operazioni routinarie di sanificazione negli ambienti e sugli impianti di condizionamento dell'aria, in funzione dell'orario di attività;
- che sia assicurato adeguato e costante ricambio d'aria nei luoghi di lavoro ed impegnandosi ad evitare nelle aree comuni e negli ambienti condivisi da più lavoratori il ricircolo interno dell'aria;
- favorire una corretta e frequente igiene delle mani anche attraverso ampia disponibilità e accessibilità a sistemi per la disinfezione delle mani;
- che sia evitata la creazione di assembramenti negli uffici in cui si erogano servizi in presenza all'utenza, attraverso gli istituti contrattuali di riferimento, introducendo modalità di interlocuzione programmata, anche attraverso soluzioni digitali e non in presenza con l'utenza, nonché attraverso il ricorso alle modalità organizzative del lavoro agile;
- che sia promossa la formazione del personale in modalità e-learning e il ricorso alle riunioni con modalità telematica ove non sia possibile garantire il distanziamento interpersonale;

Visto il DPCM 13/10/2020 così come integrato dal DPCM del 18/10/2020 il quale:

- all'art 3, comma 3 prevede che "*...Nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 è incentivato il lavoro agile con le modalità stabilite da uno o più decreti del Ministro della pubblica amministrazione, garantendo almeno la percentuale di cui all'articolo 263, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34...*", ossia almeno il 50%;
- all'art. 1, comma 6 lettera n bis) prevede che "*...nell'ambito delle pubbliche amministrazioni le riunioni si svolgono in modalità a distanza, salvo la sussistenza di motivate ragioni;*...";
- all'art. 1, comma 1 prevede che "*... Ai fini del contenimento della diffusione del virus COVID-19, è fatto obbligo sull'intero territorio nazionale di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie, nonché obbligo di indossarli nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all'aperto a eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi, e comunque con salvezza dei protocolli e delle linee guida anti-contagio previsti per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali...*";

Vista la Circolare del ministro per la pubblica Amministrazione del 19/10/2020 la quale, tra l'altro, prevede che "*...le pubbliche amministrazioni, tenuto conto dell'evolversi della situazione epidemiologica, assicurano in ogni caso le percentuali più elevate possibili di lavoro agile, compatibili con le potenzialità organizzative e con la qualità e l'effettività del servizio erogato...*";

Dato atto che con Ordinanza commissariale n. 4 del 26/03/2020 sono state individuate le attività indifferibili da rendere in presenza, tenuto conto delle attività strettamente funzionali alla gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, fino al 3 aprile 2020;

Che con direttiva n. 3/2020 del 26/03/2020 del Segretario Generale sono state definite le misure organizzative a tutela del personale dipendente;

Dato atto che con deliberazione del Consiglio dei Ministri in data 07/10/2020, pubblicata sulla G.U. n. 248, pari data, è stato prorogato, fino al 31 gennaio 2021, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «*Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*», convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto-legge n. 19 del 2020 ad eccezione dell'art. 3, comma 6-bis, e dell'art. 4;

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dall' art. 1, comma 1, della legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «*Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*» e in particolare gli articoli 1 e 2, comma 1;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 14 luglio 2020, n.74, recante «*Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*»;

Visto il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 25 settembre 2020, n. 124, recante «*Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020*»;

Visto il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante «*Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020*»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 ottobre 2020, recante «*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 13 ottobre 2020, n. 253;

Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 2020 con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

Considerati l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffuso dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale;

Rilevato che, persistendo lo stato di emergenza sanitaria, dichiarata con delibera del Consiglio dei Ministri del 07 ottobre 2020 sino al 31/01/2021, si rende necessario contemperare le esigenze di garantire la qualità e l'effettività del servizio erogato con la tutela e la sicurezza dei lavoratori nonché, garantire la precisa attuazione del Protocollo quadro per la prevenzione e la sicurezza dei dipendenti pubblici sui luoghi di lavoro in ordine all'emergenza sanitaria da "Covid-19 sottoscritto in data 24/07/2020 , così come previsto dall'art. 1 comma 14 del D.L. 33/2020, confermando le misure già previste dalla citata Ordinanza commissariale n. 4 del 26/03/2020 in ordine alle attività indifferibili, alle modalità di ricevimento del pubblico ed accesso alle sedi comunali ed al ricorso al lavoro agile e forme di flessibilità lavorativa, prevedendo nel contempo il rispetto di quanto previsto nel predetto Protocollo Quadro del 24/07/2020 e nei DPCM del 13 e 18 ottobre 2020;

Visto l'art. 50 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

ORDINA

Per le motivazioni in premessa

1. Di confermare le misure organizzative, in ordine all'accesso e ricevimento del pubblico presso la sede Municipale, già previste dalla precedente Ordinanza commissariale n. 4 del 26/03/2020, implementate da quanto previsto nel predetto Protocollo Quadro del 24/07/2020 e nei DPCM del 13 e 18 ottobre 2020, in vigore dal 22 ottobre 2020;

2. Per l'effetto, garantire i servizi pubblici essenziali indifferibili (Stato civile – Anagrafe– servizi di Polizia Municipale - Protezione Civile – servizi Cimiteriali- Servizio attività produttive – Servizio edilizia – Servizi Socio Assistenziali), nonché le attività strettamente funzionali alla gestione dell'emergenza, da effettuarsi, ove possibile, anche in modalità di lavoro agile;

3. Di disporre:

- che le attività di ricevimento del pubblico o di erogazione diretta dei servizi al pubblico, ad eccezione delle attività indifferibili, siano garantite con modalità telematica o comunque con modalità tali da limitare la presenza fisica negli uffici (ad es. appuntamento telefonico o assistenza virtuale), accedendo ai recapiti istituzionali reperibili sul sito del Comune di Mattinata all'indirizzo www.comune.mattinata.fg.it - PEC: comunemattinata@pec.it, posta elettronica e recapiti telefonici dei singoli servizi o uffici;

- che, al fine di limitare l'accesso di soggetti esterni alla sede Municipale, è consentito l'ingresso nei soli casi necessari all'espletamento delle attività indifferibili, mentre al di fuori di tali ipotesi, l'accesso sarà consentito previo appuntamento e/o prenotazione garantendo, in ogni caso, la presenza di un numero limitato di utenti in base alla capienza dell'ufficio, con modalità tracciabili, rilevata la temperatura corporea, impedendo l'accesso in caso di temperatura > 37,5 °C e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali;

- che gli accessi nei suddetti uffici saranno ammessi nel rispetto del Protocollo quadro per la prevenzione e la sicurezza dei dipendenti pubblici sui luoghi di lavoro in ordine all'emergenza sanitaria da "Covid-19 e pertanto gli stessi dovranno essere scaglionati, mediante prenotazioni di appuntamenti, garantendo la presenza di un numero limitato di utenti in base alla capienza dell'ufficio, con frequente areazione dei locali, accurata disinfezione delle superfici e degli ambienti, garanzia nell'attività di front office per gli uffici ad alto afflusso di clienti esterni, di postazioni dedicate e dotate di vetri o pareti di protezione, riorganizzazione degli spazi, per quanto possibile in ragione delle condizioni logistiche e strutturali, per assicurare il mantenimento di almeno 1 metro (c.d. distanza droplet) di separazione sia tra le singole postazioni di lavoro, sia tra gli utenti ovvero, ove questo non può essere garantito, utilizzo obbligatorio della mascherina a protezione delle vie aeree, obbligo per l'operatore di procedere ad una frequente igiene delle mani con soluzioni idro-alcoliche (prima e dopo ogni servizio reso al cliente). Per le riunioni (con utenti interni o esterni) devono prioritariamente essere favorite le modalità a distanza; in alternativa, dovrà essere garantito il rispetto del mantenimento della distanza interpersonale di almeno 1 metro quadro e l'uso della mascherina;

4. Di disporre la riduzione della presenza dei dipendenti negli uffici comunali mediante ricorso al lavoro agile in favore di almeno il cinquanta per cento del personale preposto alle attività che possono essere svolte secondo tale modalità, su base giornaliera, settimanale o plurisettimanale, favorendo la rotazione del personale tesa ad assicurare, nell'arco temporale settimanale o plurisettimanale, un'equilibrata alternanza nello svolgimento dell'attività in modalità agile e di quella in presenza, tenendo comunque conto delle prescrizioni sanitarie vigenti per il distanziamento interpersonale e adeguando la presenza dei lavoratori negli ambienti di lavoro a quanto stabilito nei protocolli di sicurezza e nei documenti di valutazione dei rischi e tenendo conto,

nella rotazione, ove i profili organizzativi lo consentano, delle eventuali disponibilità manifestate dai dipendenti per l'accesso alla modalità di lavoro agile, secondo criteri di priorità che considerino le condizioni di salute del dipendente e dei componenti del nucleo familiare di questi, della presenza nel medesimo nucleo di figli minori di quattordici anni, della distanza tra la zona di residenza o di domicilio e la sede di lavoro, nonché del numero e della tipologia dei mezzi di trasporto utilizzati e dei relativi tempi di percorrenza.;

5. Di incaricare il Segretario Generale ed i Responsabili di Settore, nel rispetto del Protocollo quadro per la prevenzione e la sicurezza dei dipendenti pubblici sui luoghi di lavoro in ordine all'emergenza sanitaria da "Covid-19 e della Circolare del Ministro per la Funzione Pubblica del 19/10/2020, per l'individuazione di forme di flessibilità della prestazione lavorativa tali da assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti nonchè garantire la qualità e l'effettività del servizio erogato, ma allo stesso tempo compatibile con la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, ed in particolare:

- di individuare, ferma restando la necessità di assicurare la continuità dell'azione amministrativa e la celere conclusione dei procedimenti, fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita ulteriori rispetto a quelle adottate, al fine di agevolare il personale dipendente nei trasferimenti necessari al raggiungimento della sede di servizio e allo scopo di evitare di concentrare l'accesso al luogo di lavoro dei lavoratori in presenza nella stessa fascia oraria;
- di prevedere, nei confronti dei dipendenti di cui all'articolo 21-bis, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, nonché, di norma, nei confronti dei lavoratori fragili ogni soluzione utile ad assicurare lo svolgimento di attività in modalità agile anche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento come definite dai contratti collettivi vigenti e lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale;

6. Di incaricare il Segretario Generale ed i Responsabili di Settore degli adempimenti di competenza necessari a dare attuazione al presente provvedimento;

7. Di dare atto che la presente ordinanza esplicherà la sua efficacia dal 23/10/2020 sino alla cessazione dello stato di emergenza sanitaria, con espressa riserva di procedere alla sua rettifica e/o revoca anticipata qualora se ne ravvisassero le condizioni anche a seguito di ulteriori provvedimenti assunti dal governo e/o dalla regione.

DISPONE

- la trasmissione del presente provvedimento al Segretario Generale, ai Responsabili di Settore dell'Ente, per la comunicazione interna al personale e per i connessi adempimenti;
- la pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio on-line dalla data odierna e sino al 31/01/2021, nonché sul sito istituzionale di questo Comune per la dovuta informazione al pubblico.

**Il Sindaco
Dott. Bisceglia Michele**

Documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del D. Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.